



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.115

OGGETTO:

Convenzione per la concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale. Proroga concessione per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina" a favore dell'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 - anno 2017.

L'anno **duemilasedici** addì **tre** del mese di **novembre** alle ore **diciassette** e minuti **venti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Vice Sindaco	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Giust.
4. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
5. MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	Sì
6. OLLINO Dinamaria	Assessore	Giust.
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		2

Con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Giovanni DI ROSARIO**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Convenzione per la concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale. Proroga concessione per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina" a favore dell'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 - anno 2017.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 23 giugno 2010 avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport di Santena Andrea Pininfarina" con la quale fu avviata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in gestione del palazzetto, mediante approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto; entro il termine stabilito del 27 agosto 2010, non arrivarono offerte;
- il documento datato 8 settembre 2010 prot. n. 11133 con cui l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo Santena 95" ha comunicato la propria disponibilità a gestire, previa stipula di apposita convenzione, il Palazzetto dello Sport;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 1 ottobre 2010, che ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina tra il Comune di Santena e l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95";
- la convenzione/contratto tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95" di Santena, sottoscritta in data 11 maggio 2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 7 ottobre 2013 avente ad oggetto: "Rinnovo della convenzione per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina tra il Comune di Santena e l'Associazione Dilettantistica "Pallavolo '95" con la quale la convenzione è stata rinnovata fino all'anno 2016;
- la deliberazione n. 48 del 28/04/2016 avente ad oggetto "Erogazione di un acconto del contributo economico all' Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 anno 2016 per la gestione del Palazzetto dello Sport 'Andrea Pininfarina' " con la quale il Comune di Santena autorizzava l'erogazione relativo all'anno 2016 di un contributo pari ad € 20.000,00 a favore dell'Associazione sopra citata.
- la deliberazione n. 97 del 22/09/2016 avente ad oggetto "Erogazione di un secondo contributo economico all'Associazione Dilettantistica Pallavolo Santena '95 anno 2016 per la gestione del Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina" con la quale il Comune di Santena autorizzava l'erogazione relativo all'anno 2016 di un contributo pari ad € 5.000,00 a favore dell'Associazione sopra citata.

Rilevato che:

- la convenzione è andata in scadenza naturale il 30 settembre 2016;
- il palazzetto dello sport e l'annesso centro giovani utilizzano i medesimi contatori energetici; intestataria dei contratti di riscaldamento, luce e acqua risulta essere esclusivamente l'associazione ASD Pallavolo 95;
- nelle annualità 2015 e 2016 il concessionario ha sostenuto maggiori oneri finanziari e

amministrativi per la gestione del centro Giovani utilizzato da associazioni locali e gruppi informali di cittadini per iniziative di interesse pubblico quali eventi ed attività a favore dei giovani, iniziative di sostegno e supporto all'apprendimento scolastico;

Evidenziato che;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. in data 24 ottobre 2016, la neo costituita Associazione Culturale DAI! (C.F. 94076500019) è stata iscritta all'Albo degli Organismi Associativi del Comune di Santena, previo deposito dell'atto costitutivo e statuto registrato a Moncalieri in data 12/10/2016 n. 2423/serie 3;
- la nuova associazione, costituita da giovani santenesi, ha tra i propri fini statutari iniziative dirette a promuovere la coesione ed integrazione tra i giovani, fornire supporto educativo e formativo per gli studenti, ecc.
- l'associazione ha richiesto ed ottenuto dall'Amministrazione Comunale a stabilire la propria sede sociale presso il Centro Giovani per favorire un più ampio utilizzo della struttura da parte dei ragazzi santenesi;
- il programma delle attività dell'Associazione DAI! prevede il coinvolgimento, sotto il profilo gestionale struttura, dell'Associazione Pallavolo Santena '95, per realizzare un ampio progetto sociale, con iniziative culturali, ricreative, sociale e sportive principalmente rivolte alla popolazione giovanile santenese;

Rilevato inoltre che nell'anno 2017 andrà in scadenza l'attuale consiliatura e pertanto appare corretto rimettere alla prossima Amministrazione Comunale le valutazioni e decisioni inerenti le forme e modalità di gestione dell'impianto sportivo e del Centro Giovani di proprietà comunale;

Accertato l'Associazione Pallavolo Santena '95, non avente fini di lucro, opera in conformità ai fini istituzionali del Comune in quanto in qualità di concessionario:

- preserva il patrimonio immobiliare comunale con la custodia, gestione e manutenzione dell'impianto sportivo pubblico;
- garantisce la diffusione dello sport e la pratica dell'attività sportiva agonistica e dilettantistica;
- collabora nell'organizzazione di eventi di carattere socio-ricreativo rivolti alla cittadinanza santenese;

Rilevato inoltre che:

- occorre garantire la continuità di gestione, manutenzione e custodia dell'impianto sportivo preservando la funzionalità dell'impianto e assicurando l'utilizzo per l'attività sportiva da parte di associazioni e cittadini;
- il legale rappresentante dell'Associazione Toso Alessandra, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ha dichiarato la disponibilità dell'associazione a gestire in concessione fino al 31 dicembre 2017 il palazzetto dello sport "Andrea Pininfarina", come risulta dalla comunicazione trasmessa dall'Associazione;

- è precipuo interesse dell'amministrazione comunale assicurare la sorveglianza, custodia e manutenzione dell'impianto, al fine di preservarlo da atti vandalici e renderlo disponibile alle associazioni e alla cittadinanza per la pratica dell'attività sportiva.
- il rinnovo della concessione per anni uno dell'impianto sportivo non costituisce un aggravio di oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio comunale in quanto l'associazione si è resa disponibile a gestirlo fino al 31 dicembre 2017 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche discendenti dalla convenzione/contratto scaduta il 30/09/2016.

Dato atto pertanto che fino al 31 dicembre 2017 i rapporti giuridici ed economici tra le due parti continueranno ad essere disciplinati della precedente convenzione, la quale prevedeva in particolare quanto segue:

- *“il Comune concorrerà nei costi di gestione, mediante l'erogazione di un contributo annuo variabile a seconda della ricaduta sociale dell'attività svolta e degli effettivi costi di gestione e comunque per un importo non superiore ad €. 30.000,00. Per ricaduta sociale si intende il vantaggio materiale e immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere dall'Associazione. Tale corresponsione avviene a parziale rimborso delle spese di gestione e manutenzione dell'impianto effettivamente sostenute e documentate dal gestore;*
- *il contributo verrà liquidato annualmente, con possibilità di erogare eventuali acconti, previa presentazione della seguente documentazione:*
 - a) *bilancio di previsione dell'anno sportivo;*
 - b) *rendiconto annuale consuntivo (entrate ed uscite) della gestione dell'impianto sportivo e della gestione sportiva, corredato da fatture e ogni altra documentazione giustificativa delle spese sostenute, comprese le utenze;*
 - o *il rendiconto deve esplicitare e specificare: il risultato economico dell'esercizio precedente e, attestare la perfetta e regolare tenuta della contabilità;*
 - c) *descrizione dettagliata dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno, che verrà sottoposta a verifica dell'ufficio tecnico comunale al fine di ottenere benestare per la liquidazione del corrispettivo;*
- *Il Comune si riserva il diritto di effettuare, tramite i servizi competenti, controlli ed ispezioni al fine di accettare il rispetto e l'osservanza degli indirizzi generali che con la presente deliberazione si approvano e di procedere alla revoca della convenzione, qualora sussistano inadempienze da parte del gestore.”*

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che *“l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.*

- Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di rinnovare, per le motivazioni illustrate in premessa, fino alla data del 31 dicembre 2017 la concessione per la gestione del Palazzetto dello Sport all'Associazione Pallavolo Santena '95.
2. di dare atto che i rapporti giuridici ed economici tra le due parti, fino al 31 dicembre 2017 continueranno ad essere disciplinati della precedente convenzione scaduta in data 30 settembre 2016, che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla proroga della convenzione e per il periodo 1 gennaio 2017/31 dicembre 2017 ammonta da €. 30.000,00.
4. di dare atto che con l'approvazione del presente provvedimento si intende modificato solo ed esclusivamente l'art. 1, comma 3 – stabilendo convenzionalmente il termine di validità della convenzione al 31 dicembre 2017.
5. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
6. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio Ing. Nicola Falabella.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
9. Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ex art. 125, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO